

I documenti di bilancio

IAS 1, par. 7

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
- Rendiconto finanziario
- Note esplicative
- Documenti di cui è incoraggiata l'adozione:
 - Relazione degli amministratori (auspicata)
 - Sui fattori ambientali, le strategie, gli investimenti, la politica dei dividendi, ecc.)
 - Sulle fonti di finanziamento e le politiche di gestione del rischio
 - Punti di forza e risorse non rappresentate in bilancio
 - Bilancio sociale (soprattutto se i dipendenti sono un importante gruppo di utilizzatori)
 - Bilancio ambientale (se i fattori ambientali sono significativi)

I documenti di bilancio secondo il codice civile

- Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.)
- Conto economico (art. 2425 c.c.)
- Nota integrativa (art. 2427 c.c.)

- Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) da allegare ai documenti di bilancio

- Lo S.P. distingue le attività a seconda del grado di liquidità e le passività in funzione della natura dei finanziamenti
- Il C.E. accoglie costi e ricavi per natura

I documenti di bilancio secondo il P.C. n. 12

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
- Rendiconto finanziario

Lo stato patrimoniale e il conto economico secondo gli IAS

- S.P.: Distingue attività correnti e non correnti, che possono essere classificate in ordine crescente o decrescente di liquidità
- C.E.: liberamente per natura o per aree della gestione
- Si opera un rinvio agli specifici principi contabili la definizione degli elementi da rappresentare e delle informazioni integrative da fornire

- **Attività (Framework parr. 53-59) :**
 - Sono le risorse controllate dall'impresa;
 - Che costituiscono risultato di eventi passati;
 - Dalle quali sono attesi in futuro flussi di benefici economici che possono derivare dall'impiego del bene nell'attività operativa, dalla sua conversione in denaro o dalla possibilità di ridurre i flussi in uscita;
 - Il cui costo e i cui benefici futuri possano essere misurati in modo attendibile.

- Affinché un elemento patrimoniale possa essere considerato parte delle attività non è necessaria la titolarità del diritto di proprietà da parte dell'impresa (beni in leasing, conoscenze industriali o know how), né che sia stato acquisito a titolo oneroso o prodotto all'interno sostenendo i relativi costi: anche i beni ricevuti in donazione, pertanto, entrano a far parte dell'attivo patrimoniale se da essi ci si attende un contributo positivo ai flussi finanziari futuri.

- Esulano dal concetto di attività i beni futuri

- **Passività:**
 - Sono obbligazioni attuali dell'impresa, che possono essere fatte valere legalmente in conseguenza di disposizioni contrattuali, di legge o statutarie;
 - Derivanti da eventi passati;
 - Per la cui estinzione ci si attende l'uscita di risorse che incorporano benefici economici
 - Attendibilmente misurabili

- **Netto:** è quello che resta dalle attività dell'impresa dopo aver dedotto tutte le passività.
- Il valore del patrimonio netto da esporre in bilancio deriva dalla valutazione delle attività e delle passività.

Ricavi: sono gli incrementi nei benefici economici di competenza dell'esercizio, che si manifestano sotto forma di:

- nuove attività in entrata;
- accresciuto valore delle attività esistenti;
- diminuzione di passività.
- Questi incrementi determinano l'incremento del netto dovuto alla gestione.

Costi: sono i decrementi nei benefici economici di competenza dell'esercizio, che si manifestano sotto forma di:

- flussi finanziari in uscita;
- riduzione di valore delle attività;
- accrescimento di passività.
- Questi incrementi determinano il decremento del netto dovuti alla gestione.
- Si rilevano quando avviene una diminuzione di benefici economici futuri che sia valutabile in modo attendibile.
- La rilevazione nel conto economico avviene immediatamente quando il costo non genera benefici economici per il futuro. Quando ci si aspetta che i benefici economici ricadranno su più esercizi si procede all'imputazione sistematica sulla base del principio della correlazione con il conseguimento dei ricavi.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 C.C.

ATTIVO

A) **Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) **Immobilizzazioni:**

I - *Immobilizzazioni immateriali:*

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Totale.

II - *Immobilizzazioni materiali:*

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - *Immobilizzazioni finanziarie*, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate;
 - b) imprese collegate;
 - e) altre imprese;
- 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate;
 - b) verso imprese collegate;
 - e) verso controllanti;
 - d) verso altri;
- 3) altri titoli;
- 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B).

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
 - 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
 - 3) lavori in corso su ordinazione;
 - 4) prodotti finiti e merci;
 - 5) acconti.
- Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
 - 2) verso imprese controllate;
 - 3) verso imprese collegate;
 - 4) verso controllanti;
 - 4 bis) **crediti tributari**;
 - 4 ter) **imposte anticipate**;
 - 5) verso altri.
- Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
 - 2) partecipazioni in imprese collegate;
 - 3) altre partecipazioni;
 - 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
 - 5) altri titoli.
- Totale.

IV - Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
 - 2) assegni;
 - 3) danaro e valori in cassa.
- Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

PASSIVO

A) **Patrimonio netto:**

- I - Capitale
 - II- Riserva da soprapprezzo delle azioni
 - III - Riserve di rivalutazione
 - IV - Riserva legale
 - V - Riserva per azioni proprie in portafoglio
 - VI - Riserve statutarie
 - VII - Altre riserve, distintamente indicate
 - VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
 - IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
- Totale.

B) **Fondi per rischi e oneri:**

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
 - 2) per imposte, **anche differite**;
 - 3) altri.
- Totale.

C) **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.**

D) **Debiti**, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
 - 2) obbligazioni convertibili;
 - 3) debiti verso banche;
 - 4) debiti verso altri finanziatori;
 - 5) acconti;
 - 6) debiti verso fornitori;
 - 7) debiti rappresentati da titoli di credito;
 - 8) debiti verso imprese controllate;
 - 9) debiti verso imprese collegate;
 - 10) debiti verso controllanti;
 - 11) debiti tributari;
 - 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
 - 13) altri debiti.
- Totale.

E) **Ratei e risconti**, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

La struttura dello S.P. secondo i principi contabili nazionali ed internazionali

- Lo Ias 1 distingue le attività e le passività in:
 - Correnti: quelle che si dovrebbero realizzare (estinguere) nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'impresa, o quelle che sono possedute con l'intento di venderle nel breve termine (che saranno estinte entro 12 mesi dalla data di bilancio)
 - e non correnti: per esclusione
 - I finanziamenti a medio-lungo termine devono continuare a figurare tra le passività non correnti anche se diventano esigibili entro i 12 mesi. Anche le passività a breve devono figurare tra le passività non correnti se, prima della data di approvazione del bilancio è stato stipulato un accordo di rifinanziamento)

La struttura di S.P. secondo lo Ias 1

<p>Attività correnti</p> <ul style="list-style-type: none">-Cassa e banche;-Crediti verso clienti;-Rimanenze;-Risconti attivi-- <p>Attività non correnti</p> <ul style="list-style-type: none">-Immobilizzazioni tecniche (fondi ammort.)	<p>Passività correnti</p> <ul style="list-style-type: none">-c/c bancari passivi;-Fornitori d'esercizio;-Fornitori di immob.ni;-Ratei passivi;-Fondi imposte;-Quota corrente di mutui passivi <p>-Passività non correnti</p> <ul style="list-style-type: none">--Mutui passivi;-TFR- <p>-Patrimonio netto</p> <ul style="list-style-type: none">-Capitale sociale;-Riserve;-Utili
--	---

Il C.E. civilistico

- Forma scalare
- Classificazione dei costi per natura

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO EX ART. 2425 C.C.

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

C.E.
Totale

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - e) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - e) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
- 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
 - e) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- e) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- e) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18 - 19).

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20 - 21).

Risultato delle prime imposte (A - B +/- C +/- D +/- E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio, **correnti, differite e anticipate;**

23) ...

24) ...

25) ...

26) utile (perdita) dell'esercizio.

Il C.E. secondo lo Ias

1

- È previsto un contenuto minimo
- Voci aggiuntive e risultati parziali devono essere inclusi nel prospetto quando un principio contabile internazionale lo richiede, o quando è necessario per rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa

Lo schema di C.E. ex Ias 1

- a) Ricavi
- b) Risultati dell'attività operativa
- c) Oneri finanziari
- d) Quota dei proventi e degli oneri derivanti dalla valutazione secondo il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni in società controllate e in Joint venture
- e) Oneri fiscali
- f) Utile o perdita dell'attività ordinaria
- g) Componenti straordinari
- h) Quote di pertinenza di terzi
- i) Utile netto o perdita netta dell'esercizio

La nota integrativa

- Funzioni:
 - Illustra i criteri di valutazione adottati
 - Fornisce il dettaglio di voci degli schemi di bilancio e delle variazioni delle voci dello S.P.
 - Integra l'informativa degli schemi di bilancio

Fornisce il dettaglio di voci degli schemi di bilancio e delle variazioni delle voci dello stato patrimoniale

- 3) Composizione voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, sviluppo e pubblicità";
- 5) Elenco partecipazioni in controllate e collegate;
- 6 – ter) Ammontare dei crediti e dei debiti relativi a compravendite con obbligo di retrocessione;
- 7) Composizione voci "ratei e risconti", "altri fondi" e "altre riserve"
- 7 – bis) Voci di patrimonio netto in appositi prospetti con l'indicazione della loro origine, possibilità di utilizzo e distribuzione, nonché avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- 12) "interessi ed altri oneri finanziari"
- 13) "proventi e oneri straordinari"
- 17) n. azioni, valore nominale per ciascuna categoria di azioni;
- 19 – bis) finanziamenti dei soci, ripartiti per scadenze

Integra l'informativa degli schemi di bilancio

- 6 - bis) effetti delle variazioni dei cambi successive alla chiusura dell'esercizio;
- 9) Impegni non risultanti dallo s.p. e degli altri conti d'ordine;
- 10) Ripartizione dei ricavi per segmenti;
- 15) Numero medio di dipendenti, per categoria;
- 18 e 19) Numero e diritti conferiti dalle azioni di godimento, obbligazioni convertibili, altri titoli e altri strumenti finanziari emessi;
- Art. 2426, 10) differenza tra criteri di valutazione rimanenze e costo corrente alla chiusura dell'esercizio

Altre informazioni

- Art. 2423 – bis, 2: motivare il cambiamento dei principi contabili;
- Art. 2426, 2: motivare variazioni criteri di ammortamento;
- Art. 2426, 3 e 4: differenza tra costo partecipazioni immobilizzate e valore del netto che rappresentano;
- Art. 2426, 6: motivare periodo di ammortamento dell'avviamento superiore a 5 anni;
- 7 bis) prospetto voci patrimonio netto;
- 14) prospetto imposte anticipate e differite;
- 22) prospetto operazioni di leasing;
- 20 e 21) descrizione criteri di valutazione beni inclusi nei patrimoni destinati e loro indicazione in un prospetto ad hoc;
- 6) indicazione dei crediti e debiti con scadenza superiore ai 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie su beni sociali per aree geografiche;
- 2497 – bis) i dati principali della eventuale capogruppo

punto n. 22

- Il locatario deve descrivere in nota integrativa "le operazioni di locazione finanziaria che comportano il **trasferimento della parte prevalente dei rischi e dei benefici** sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti:
 - il valore delle rate di canone ancora non scadute (determinato utilizzando i tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti);
 - l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio;
 - l'ammontare complessivo al quale i beni sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione degli ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero inerenti all'esercizio".

Beni in locazione finanziaria (locatario)					
Valore delle rate non ancora scadute dei beni in locazione fin.	Onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio	Valore contabile al 31/12 dei beni in locazione finanziaria	Ammortamenti di competenza dell'esercizio	Rettifiche di competenza dell'esercizio	Riprese di valore di competenza dell'esercizio

- L'OIC al riguardo precisa che il trasferimento della parte prevalente dei rischi e dei benefici si presume se è prevista l'opzione di riscatto e il prezzo stabilito è significativamente inferiore al presunto valore di mercato del bene alla data in cui l'opzione potrà essere esercitata. Tuttavia, anche se tale opzione non è prevista, l'obbligo di fornire l'informativa in nota integrativa sussiste in tutti i casi in cui si realizza un trasferimento della parte prevalente dei rischi e dei benefici in capo al locatore.
- Il valore attuale delle rate non ancora scadute alla data di riferimento del bilancio deve essere calcolato applicando il tasso "effettivo", non quello eventualmente indicato nel contratto di leasing. Questo tasso effettivo comprende gli eventuali oneri impliciti poiché è calcolato avuto riguardo ai complessivi oneri finanziari che gravano sull'operazione ed è pari alla differenza tra:
 - il valore corrente di mercato del bene alla data di stipula del contratto (compresi gli oneri direttamente riferibili all'operazione)
 - l'ammontare complessivo delle somme che devono essere corrisposte.
 - Attraverso la lettura delle informazioni riportate nel prospetto in nota integrativa, quindi, deve essere possibile conoscere gli effetti che si sarebbero prodotti sul capitale di funzionamento e sul reddito del locatario se, in luogo del metodo patrimoniale, si fosse applicato quello finanziario.

- il locatario deve rappresentare in nota integrativa anche:
- il valore del bene locato al netto degli ammortamenti che sarebbero stati effettuati qualora il bene fosse stato rilevato secondo il metodo finanziario. Detto valore è pari al minore tra il suo prezzo teorico per l'acquisto in contanti e il valore attuale dei canoni e del prezzo di riscatto calcolato impiegando il tasso effettivo;
- il debito implicito verso il locatore per le rate non ancora scadute, che sarebbe stato iscritto applicando il metodo finanziario. Tale debito deve essere progressivamente ridotto per la quota capitale rimborsata con il pagamento dei canoni;
- l'onere finanziario di competenza dell'esercizio (quale risulta applicando il tasso effettivo);
- le quote di ammortamento di competenza;
- l'effetto fiscale delle operazioni di locazione finanziarie effettuate;
- l'effetto sul reddito di esercizio e sul patrimonio netto che si otterrebbe applicando il metodo finanziario.

ATTIVITÀ

A) Contratti in corso:

Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio precedente,
al netto degli ammortamenti complessivi pari a € ...
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
- Beni in leasing riscattati nel corso dell'esercizio
+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al termine dell'es. ,
al netto degli ammortamenti complessivi pari a € ...

B) Beni riscattati

Maggior valore complessivo dei beni riscattati,
determinato secondo la metodologia finanziaria,
rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

C) Passività

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'eserc. precedente
(di cui scadenti nell'esercizio successivo €,
scadenti da 1 a 5 anni € ... e € ... scadenti oltre i 5 anni)
+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio
- Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio
(di cui scadenti nell'esercizio successivo €,
scadenti da 1 a 5 anni € ... e € ... scadenti oltre i 5 anni)

D) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (A + B - C)

E) Effetto fiscale

F) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio

Fonte: OIC, Documento 1, p. 16

- Il locatore non istituzionale, pur non essendone obbligato in forza della normativa vigente, è opportuno che indichi in nota integrativa, se di importo apprezzabile, l'importo dei crediti e degli interessi impliciti relativi alle operazioni di leasing e che descrivano gli effetti dell'applicazione del metodo finanziario sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

ATTIVITÀ

A) Storno delle immobilizzazioni materiali e immateriali, rappresentate da:

- Beni concessi in leasing finanziario al termine dell'esercizio precedente
- + Beni concessi in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
- Beni riscattati dal locatario nel corso dell'esercizio
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
- +/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
- Valore netto contabile dei beni concessi in leasing finanziario al termine dell'esercizio

B) Rilevazione dei crediti impliciti, rappresentati da:

- Crediti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente
- + Crediti impliciti sorti nell'esercizio
- Riscossione quote capitale
- Svalutazioni per inesigibilità
- Crediti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio
- Effetto complessivo lordo B) – A)

C) Effetto fiscale

Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio B) – A) – C)

D) Effetti sul conto economico

- Eliminazione di:
 - ammortamenti delle immobilizzazioni concesse in leasing;
 - proventi per canoni di leasing rilevati nell'esercizio;
- Rilevazione di proventi finanziari, per quote di interesse implicito;
- Rettifiche/riprese di valore su beni concessi in leasing;
- Effetti sul risultato prima delle imposte
- Rilevazione dell'effetto fiscale

Effetto complessivo sul reddito d'esercizio

Fonte: OIC, Documento 1, p. 18.

Il punto 6) dell'art. 2427 cod. civ.

- nella nota integrativa devono essere indicati, "distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche" .
- Al successivo punto 10) si prevede, inoltre, che debba essere illustrata, "se significativa", la "ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche".
- Secondo l'OIC la norma deve essere intesa nel senso che la richiesta di indicazione della ripartizione geografica si riferisce "...a tutti i crediti e debiti della società". È da respingere, quindi, "...l'interpretazione volta a limitare tale informativa ai crediti e ai debiti di durata superiore a cinque anni o, in termini ancora più circoscritti, ai soli debiti assistiti da garanzie reali". Questa interpretazione è funzionale alla completezza e alla chiarezza del bilancio poiché consente ai destinatari del bilancio di apprezzare il "rischio paese".

La nota integrativa e le note al bilancio previste dallo Ias 1

- Mentre il codice civile prevede un elenco puntuale di informazioni da fornire nella nota integrativa, le **note al bilancio** devono fornire informazioni:
 - sui principi di redazione del bilancio e sugli specifici principi contabili scelti ed applicati per operazioni e fatti significativi;
 - richieste dagli Ias e non esposte in altre parti del bilancio
 - Più analitiche di quelle rappresentate in forma numerica negli schemi di bilancio
 - Necessarie per la comprensione delle voci degli schemi di bilancio
 - Sulle passività potenziali e gli impegni

Il prospetto delle variazioni di P.N. secondo il cod. civ.

- Aumenti di capitale
- Aumenti di capitale gratuiti
- Conversione di debiti e obbligazioni
- Riduzione di capitale
- Pagamento di dividendi
- Altre destinazioni dell'utile
- Altre variazioni previste dalla legge
- Utile (perdita dell'esercizio)

- La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni, “le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci di patrimonio netto ... la formazione e le utilizzazioni” [art. 2427 c.c., n. 4].
- Il successivo n. 7 – bis stabilisce che nella nota integrativa “le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”.
- Secondo l’OIC “è ragionevole assumere che un’informazione riferita agli utilizzi delle poste del patrimonio netto avvenuti negli ultimi tre esercizi possa essere di per sé sufficiente”, anche perché “tale termine è in linea con i limiti temporali introdotti dalla riforma societaria riguardo all’azione di nullità delle deliberazioni (art. 2379, co. 1, c.c.)”.

La composizione delle voci patrimonio netto

Natura e descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				<i>Per copertura perdite</i>	<i>Per altre ragioni</i>
Capitale					
Riserve di capitale					
.....					
.....					
Riserve di utili					
.....					
.....					
Utili portati a nuovo					
Totale (a)					
Quota non distribuibile (b)					
Residua quota distribuibile (a) – (b)					

Tratto, con qualche adattamento, da OIC, Documento 1

I movimenti delle voci patrimonio netto

	Capitale Sociale	Riserva Legale	Riserve	Risultato dell'esercizio	Totale
All'inizio del periodo precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio: - Attribuzione di dividendi (€ ... per azione) - Altre destinazioni Altre variazioni: ...					
Risultato dell'esercizio precedente					
Alla chiusura dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio: - Attribuzione di dividendi (€ ... per azione) - Altre destinazioni Altre variazioni: ...					
Risultato dell'esercizio corrente					
Alla chiusura dell'esercizio corrente					
<i>Tratto da OIC, Documento 1, cit., p. 48</i>					

Il prospetto delle variazioni di P.N. secondo lo Ias 1

- Utile (perdita netta dell'esercizio)
- Ciascuna voce di ricavo e costo, utile e perdita, che è imputata direttamente a patrimonio netto
- L'effetto del cambiamento di principi contabili e della correzione di errori
- Le operazioni sul capitale con gli azionisti e le distribuzioni di capitale
- Il saldo e i movimenti degli utili e delle perdite accumulati
- Una riconciliazione tra il valore contabile di ciascuna classe di azioni e di ciascuna riserva, evidenziando distintamente ogni movimento

Il rendiconto finanziario

- Il cod. civ. non menziona tale prospetto
- Il doc. n. 12 dei principi contabili:
 - deve essere rappresentato in nota integrativa, salvo che le ridotte dimensioni aziendali non ne "scusino" la mancata redazione;
 - Può assumere come oggetto:
 - la var. di disponibilità liquide;
 - La var. di CCN

Lo schema di rendiconto finanziario previsto dallo Ias 7

1. Flussi della gestione operativa

- Entrate da clienti
- (Uscite per pagamenti di fornitori e dipendenti)
- Flusso da operazioni
- (interessi pagati)
- (imposte sul reddito pagate)
- Flusso ordinario
- Entrate (uscite) da operazioni straordinarie

A) Flusso di liquidità della gestione operativa

2. Flusso da gestione di investimento

- Interessi riscossi
- Dividendi incassati
- (Uscite per acquisizione di partecipazioni)
- (Uscite per acquisizione di immobili, impianti e macchinari)
- Entrate per cessioni di immobili, impianti e macchinari

B) Flusso di liquidità derivanti da gestione degli investimenti

3. Flussi da gestione finanziaria

- Incassi emissione azioni
- Incassi finanziamenti m-l termine
- (Pagamenti per locazioni finanziarie)
- (Dividendi corrisposti)

C) Flusso di liquidità da gestione finanziaria

$$A + B + C + \text{fondo disponib. liquide iniz.} = \text{flusso disponibilità liquide finali}$$